



1° CONGRESSO NAZIONALE

Roma 7-8-9 novembre 2008

REGOLAMENTO

Norme Generali

- 1- Ai sensi delle disposizioni generali approvate dal Comitato Politico Nazionale del 24 giugno 2008 sono ammessi al voto e sono eleggibili nei congressi provinciali tutti gli iscritti che abbiano fatto pervenire alla Direzione Nazionale, sia attraverso le Federazioni Provinciali che “on line”, la richiesta di iscrizione, completa di pagamento, entro il 31 luglio 2008. Sono altresì elettori ed eleggibili tutti gli iscritti del 2007 che abbiano provveduto al rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2008 entro il 10-9-2008. Il voto si esprime in forma segreta ed assolutamente individuale. Non è ammessa alcuna forma di delega e l'iscritto viene identificato al momento della consegna della scheda per le votazioni con un documento di identità valido.
- 2- Entro il 20 settembre 2008 la Segreteria Generale del Congresso approva l'elenco degli iscritti di ciascuna Federazione Provinciale, trasmessi secondo le modalità prescritte dallo Statuto, che hanno diritto al voto. Gli elenchi restano a disposizione degli iscritti per la consultazione presso la sede della Direzione Nazionale in Roma, presso le sedi delle Federazioni Provinciali e nella sedi congressuali durante le operazioni di voto.
- 3- La Segreteria Generale del Congresso assegna nel termine del 20 settembre 2008, secondo le modalità di seguito illustrate, a ciascuna Federazione Provinciale il numero di delegati da eleggere per il Congresso Nazionale. Le modalità per l'attribuzione dei delegati alle singole federazioni provinciali sono le seguenti: a) 400 delegati assegnati proporzionalmente ai voti riportati nelle elezioni politiche 2008 per la Camera dei Deputati; b) 400 delegati assegnati proporzionalmente agli iscritti in regola con il tesseramento nel termine del 10 settembre 2008; c) 200 delegati assegnati alle province che hanno conseguito una percentuale superiore alla media nazionale del 2,428% in modo direttamente proporzionale al crescere del differenziale positivo tra la percentuale conseguita e la media nazionale. In ogni federazione il primo posto di delegato elettivo è attribuito al Presidente provinciale eletto i restanti posti sono distribuiti alle liste presentate secondo le modalità di seguito illustrate. Nel caso la federazione debba eleggere un solo delegato per il congresso si procederà esclusivamente all'elezione del Presidente Provinciale e non si darà luogo alla presentazione ed elezione delle liste dei delegati al congresso nazionale.
- 4- In tutte le liste per l'elezione dei delegati al congresso, dovrà essere assicurata una rappresentanza di genere di almeno il 30% con arrotondamento all'unità superiore. Tutte le altre cifre ottenute a seguito di divisioni o quozienti percentuali vengono arrotondate all'unità inferiore nel caso di decimali inferiori a 5 ed all'unità superiore nel caso di decimali pari o superiori a 5.
- 5- Nel caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della Segreteria Generale del Congresso, la Segreteria Generale elegge a maggioranza al suo interno il sostituto, nel caso di dimissioni di membri della Segreteria Generale, i sostituti vengono nominati dal Presidente della Segreteria Generale.

Svolgimento del Congresso Provinciale

- 6- Il Portavoce Provinciale, previa autorizzazione della Segreteria Generale del Congresso, fissa la data ed il luogo di svolgimento del Congresso Provinciale che dovrà tenersi non prima del 27 settembre 2008 e non oltre il 26 ottobre 2008.
- 7- La convocazione del Congresso Provinciale deve essere affissa nella sede della Direzione Nazionale, della Federazione Provinciale e di tutti i Comitati Comunali della Provincia almeno cinque giorni liberi prima dello svolgimento del Congresso. La convocazione verrà

inoltre pubblicata sul sito ufficiale del partito “la-destra.it” e sul quotidiano telematico “destra news”. Il Portavoce Provinciale all’atto della richiesta illustra altresì le ulteriori modalità di pubblicità della convocazione volte ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti gli iscritti

- 8- Durante lo svolgimento del Congresso dovrà essere assicurato un congruo ed uguale tempo per gli interventi ai candidati alla carica di Portavoce Provinciale ed a due rappresentanti per ciascuna delle liste dei delegati per il Congresso Nazionale.
- 9- Entro due ore dall’apertura dei lavori del Congresso Provinciale i candidati alla carica di portavoce provinciale debbono presentare la loro candidatura, corredata dalle firme di almeno il 10% degli iscritti aventi diritto al voto, nel caso di federazioni provinciali con più di 500 iscritti, ed almeno il 20% nel caso di federazioni provinciali con meno di 500 iscritti nonché un programma di attività che illustrano all’Assemblea degli iscritti.
- 10- Nello stesso termine debbono essere presentate le liste dei delegati al congresso nazionale che debbono contenere un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei delegati da eleggere e non superiore al numero dei candidati da eleggere. Possono essere presentate liste collegate con mozioni nazionali, secondo le modalità stabilite dal Comitato Politico Nazionale del 24 giugno 2008; in tal caso deve essere redatta dichiarazione di collegamento sottoscritta dal primo firmatario della mozione nazionale. Possono essere presentate altresì liste locali non collegate con alcuna mozione nazionale. Le liste debbono essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti aventi diritto al voto e debbono indicare il nominativo di non più di due rappresentanti. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista, le sottoscrizioni doppie verranno annullate. Ogni elettore potrà esprimere una preferenza, contrassegnando con una “X” l’apposito riquadro posto a fianco del candidato, nel caso debbano essere eletti fino a dieci delegati per il congresso nazionale, due preferenze, nel caso debbano essere da undici a trenta delegati, tre preferenze nel caso debbano essere eletti più di trenta delegati. Nel caso venga presentata un’unica lista di delegati, questa potrà contenere non più di due terzi dei delegati da eleggere ed i restanti verranno eletti con l’espressione nominativa di una preferenza, nel caso restino da eleggere meno di cinque delegati, due nel caso restino da eleggere da cinque a dieci delegati e tre nel caso restino da eleggere più di dieci delegati. Risulta eletto Portavoce provinciale il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti validi. Alle liste dei delegati vengono attribuiti i seggi secondo la ripartizione con il metodo D’Hondt, in caso di parità di quozienti prevale quello della lista che ha riportato il maggior numero dei voti.
- 11- Il Congresso è presieduto dal rappresentante delegato dalla Segreteria Generale del Congresso, non iscritto nella Federazione, che presiede altresì la commissione elettorale che propone all’assemblea all’atto dell’apertura del congresso ed è eletta per alzata di mano. La Commissione elettorale è composta, oltre che dal rappresentante della Segreteria Generale, da due o più iscritti, sempre in numero pari secondo il suo apprezzamento in base al numero degli elettori ed alla situazione logistica. I candidati alla carica di Portavoce Provinciale ed i rappresentanti delle liste di delegati al Congresso Nazionale possono designare un rappresentante che assiste alle operazioni elettorali e può far verbalizzare eventuali osservazioni e contestazioni.
- 12- Tutti gli iscritti presenti possono chiedere di intervenire nel dibattito. Il rappresentante della Segreteria Generale fissa il termine ultimo per la richiesta di intervento e provvede al contingentamento dei tempi di intervento onde consentire il termine delle operazioni di voto e lo spoglio. Le operazioni elettorali hanno inizio subito dopo la conclusione del dibattito ed all’inizio delle stesse il rappresentante della Segreteria Generale comunica il termine di chiusura; gli iscritti presenti nei locali delle votazioni alla scadenza del termine debbono comunque essere ammessi al voto. Lo spoglio dei voti inizia subito dopo il termine delle operazioni di voto e si procede prima allo scrutinio per l’elezione del Portavoce Provinciale e poi a quello per i delegati al Congresso Nazionale. Al termine delle operazioni elettorali il

rappresentante della Segreteria Generale redige un verbale delle operazioni contenente i risultati elettorali ed il nominativo degli eletti, completo di tutte le indicazioni anagrafiche e l'indirizzo e mail e numero di telefax, e lo sottoscrive, unitamente ai componenti dell'ufficio elettorale, trasmettendolo senza indugio e non oltre le 24 ore alla segreteria generale del congresso.

Svolgimento del Congresso Nazionale

- 13- Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale, secondo l'articolo 14 dello Statuto: 1) I fondatori del Movimento che non abbiano rinunciato all'iscrizione o non siano decaduti dall'iscrizione per altra causa; 2) i componenti in carica del Comitato Politico Nazionale; 3) Il Garante degli Iscritti; 4) Il Presidente del Comitato Etico; 5) I parlamentari europei, nazionali, i deputati e consiglieri regionali; 6) I componenti della direzione nazionale di Gioventù Italiana e i fondatori del Movimento Giovanile, indicati dal coordinatore nazionale, sentiti il portavoce ed il responsabile nazionale, di Gioventù Italiana complessivamente nel numero di 50; 7) Le componenti l'Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di 50; 8) sei rappresentanti degli Italiani all'estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito. Sono delegati elettivi i portavoce provinciali e tutti gli eletti nei congressi provinciali, risultanti dai verbali trasmessi dai rappresentanti della segreteria generale del congresso e dalle decisioni prese dalla stessa segreteria generale su eventuali reclami.
- 14- Entro due ore dall'apertura del congresso i primi firmatari delle mozioni nazionali presentano la candidatura a segretario del Movimento, corredata da almeno cento firme. Nel caso il candidato segretario non sia il primo firmatario della mozione, il candidato indicato deve sottoscrivere la candidatura per accettazione. I candidati a Segretario presentano alla Segreteria Generale del Congresso la lista di candidati al Comitato Politico Nazionale. La lista dei candidati al Comitato Politico Nazionale deve contenere non meno di un terzo e non più del numero dei componenti da eleggere. Il Candidato Segretario indica altresì il candidato alla carica di Presidente che deve sottoscrivere l'indicazione per accettazione. I delegati votano il candidato segretario prescelto e la lista collegata esprimendo un solo voto preferenza per l'elezione dei componenti al Comitato Politico Nazionale, così come previsto dall'articolo 15 dello Statuto, apponendo un segno di "X" su di un'apposita casella a fianco del nome del candidato. Nel caso nella prima votazione nessuno dei candidati raggiungesse la metà più uno dei votanti si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati meglio classificati, in caso di parità tra candidati prevale l'anzianità di età. La ripartizione degli eletti per il comitato politico nazionale tra le liste presentate si effettua con il metodo D'Hondt ed in caso di parità di quozienti prevale quello riferito alla lista con la cifra totale più alta. Qualora la lista del segretario eletto non abbia raggiunto il 60% dei voti, avrà comunque eletti 120 componenti, i rimanenti 80 eletti saranno attribuiti alle altre liste sempre con il metodo D'Hondt. Nel caso di presentazione di un'unica lista la stessa potrà contenere non più di 120 componenti da eleggere ed i componenti rimanenti saranno eletti con l'espressione nominativa al massimo di cinque voti di preferenza e risulteranno eletti gli 80 delegati che avranno raggiunto il maggior numero di voti. Le preferenze eccedenti le prime cinque si intendono annullate. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
- 15- In apertura del Congresso l'assemblea assume la Presidenza il Presidente della Segreteria Generale del Congresso, che propone all'assemblea l'elezione per alzata di mano dell'Ufficio di presidenza composto da non meno di cinque membri, della commissione elettorale e dei trenta questori. La Commissione Elettorale è composta dal Presidente, dal Segretario e da non meno diciannove componenti e può costituire al suo interno delle sottocommissioni per costituire più seggi elettorali. I candidati alla carica di segretario

possono designare dei rappresentanti che assistono alle operazioni elettorali e possono far verbalizzare eventuali osservazioni e contestazioni. A tutte le operazioni di predisposizione e di esercizio del voto e di spoglio assiste un Notaio designato dalla Presidenza del Congresso che sottoscrive il verbale delle operazioni elettorali, unitamente al Presidente, al Segretario ed ai componenti della Commissione Elettorale.

RECLAMI

16- Avverso le modalità di svolgimento ed i risultati dei congressi provinciali e del congresso nazionale è ammesso reclamo rispettivamente da parte di ogni iscritto alla Federazione Provinciale e di ogni delegato al Congresso Nazionale alla Segreteria Generale del Congresso. Il reclamo motivato e firmato deve essere inoltrato a mezzo fax od e mail alla Segreteria (recapiti) entro quarantotto ore dalla conclusione del congresso. La segreteria decide inappellabilmente nelle ventiquattro ore successive sul reclamo con decisione assunta a maggioranza dei votanti.

Proposta di modifiche statutarie temporanee

Art. 11 al primo comma dopo le parole “tre anni” apporre un punto e sostituire le parole “e sono eletti” con le parole “Il Portavoce Provinciale è eletto.

Art. 11 al primo comma sostituire le parole “con almeno sei mesi di anzianità di iscrizione” con le parole “che abbiano perfezionato l’iscrizione entro il termine del 31-7-2008”.

Art. 11 sostituire il comma “Il congresso viene convocatoin caso di cessazione anticipata dalla carica” con il seguente periodo. “Il Congresso Provinciale viene convocato dal Portavoce Provinciale, su autorizzazione della Segreteria Generale del Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 27 settembre 2008 ed il 26 ottobre 2008.”

Art. 11 al termine del sesto capoverso sostituire la frase “secondo le modalità del regolamento stabilito dal Comitato Politico Nazionale” con la seguente: “nominato dal Presidente Provinciale con il rispetto delle minoranze nel caso di candidature alternative per la presidenza provinciale, a cui va riservato almeno il 20% dei componenti.

Art. 13 al secondo capoverso aggiungere al termine: “I componenti della direzionale nazionale di Gioventù Italiana e i fondatori del Movimento Giovanile, indicati dal coordinatore nazionale, sentiti il portavoce ed il responsabile nazionale, di Gioventù Italiana complessivamente nel numero di 50; Le componenti l’Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di 50; sei rappresentanti degli Italiani all’estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito.

Art. 13 al terzo capoverso aggiungere al termine “, ai voti riportati nelle elezioni politiche del 2008 per la camera dei deputati ed alla percentuale maggiore rispetto alla media nazionale per le stesse elezioni”

Art. 14 al primo capoverso dopo le parole “con l’espressione di una preferenza” aggiungere: “salvo che nel caso di presentazione di un’unica lista”.